Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 6 aprile 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1959, n. 112.

Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti:

« Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un « Ufficio doganale » per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica.

La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1959.

Norme concernenti la competenza del Ministro per gli affari esteri in materia di legalizzazione di firme.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 823, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente la legalizzazione delle firme sugli atti italiani posti in essere nello Stato e da valere all'estero, sugli atti e documenti formati all'estero redatti o vistati dai Rappresentanti diplomatici o consolari italiani ivi residenti, nonchè sugli atti posti in essere nello Stato e da valere nello Stato rilasciati dalle Autorità consolari estere e contenenti la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atti formati all'estero;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, concernente la legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di disciplinare ex novo, conformemente alle disposizioni contenute nei detti provvedimenti legislativi ed alle altre compatibili con esse della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la materia concernente la delegazione ad altre autorità dell'attività di legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti su richiamati, e su altri agli stessi assimilabili, che compete al Ministero degli affari esteri;

Sentiti i pareri manifestati in materia dai Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia;

Ritenuto che non appare consentito dalle su accennate disposizioni di legge delegare la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti posti in essere nello Stato e da valere all'estero ad autorità estranee all'Amministrazione degli affari esteri:

che pertanto non possono essere mantenute la delega ai Procuratori generali a legalizzare per conto di questo Ministero le firme apposte sui certificati di eseguite pubblicazioni di matrimonio ed in genere su qualsiasi documento concernente lo stato civile rilasciato nello Stato su richiesta dei Consoli italiani allo estero e da valere all'estero (circolari di questo Ministero ai Procuratori generali in data 16 ottobre 1864 e del Ministero di grazia e giustizia ai Primi presidenti delle Corti di appello ed ai Procuratori generali in data 23 settembre 1896); nonchè l'autorizzazione ai Prefetti a legalizzare per delegazione di questo Ministero gli atti posti in essere nella rispettiva Provincia e destinati ad essere spediti all'estero muniti del visto di un'Autorità consolare estera residente nella Provincia o che nella stessa Provincia avesse giurisdizione (circolari di questo Ministero ai Prefetti in data 18 novembre 1863, 8 marzo 1864, 1° luglio 1881);

Ritenuto che notevoli difficoltà di ordine pratico rendono inopportuno, oltre che scarsamente efficiente ai fini di un più rapido svolgersi del servizio, delegare ai Prefetti ed ai Procuratori generali, o ad altre autorità, la competenza a legalizzare le firme apposte dai Rappresentanti diplomatici o consolari italiani allo estero sugli atti e documenti ivi formati e da valere nello Stato da essi redatti o semplicemente vistati; che pertanto al riguardo va revocata la delega a suo tempo conferita ai Procuratori generali limitatamente agli atti dello stato civile;

Ritenuto che, non sussistendo alcuna grave difficoltà di attuazione e ricorrendo invece ragioni di pratica convenienza e di opportunità, si può delegare ai Procuratori generali, per quanto concerne gli atti dello stato civile, ed ai Prefetti per tutti gli altri atti, la competenza a legalizzare le firme delle Autorità consolari estere, residenti rispettivamente nel Distretto giudiziario o Provincia o ivi avente giurisdizione, apposte sugli atti da esse Autorità formati e da valere nello Stato e che per il loro contenuto possano considerarsi

atti esteri ai sensi dell'ultima parte dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, nonchè le firme sugli atti posti in essere allo estero e da valere nello Stato, muniti del visto, non dei Rappresentanti diplomatici o consolari italiani, ma delle su ripetute Autorità consolari; mantenendo così, per i Prefetti e per quanto attiene agli atti non dello stato civile, la delega al riguardo loro confermata con le circolari dell'8 marzo 1864 e 1° luglio 1881;

Ritenuto invece che non può essere mantenuta la delega conferita ai Prefetti medesimi, con le stesse circolari ora richiamate, a legalizzare per conto di questo Dicastero le firme apposte per visto dalle Autorità consolari estere su ripetute sugli atti italiani formati nello Stato e da spedirsi all'estero muniti dell'anzidetto visto consolare, tali atti rientrando tra quelli formati nello Stato e da valere all'estero e come tali sottoposti alla legalizzazione di cui al primo capoverso dell'art. 11 del ripetuto decreto Presidenziale;

Ritenuto pertanto che possono rendersi definitive le determinazioni adottate in via di urgenza e provvisoriamente dal Servizio affari privati di questo Ministero in materia di legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

La competenza del Ministro per gli affari esteri a legalizzare le firme apposte dalle Autorità consolari estere residenti nello Stato sugli atti posti in essere nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati dalle dette Autorità e contenenti la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atti formati all'estero, nonchè sugli atti e documenti formati all'estero dalle autorità locali e da valere nello Stato e vistati dalle predette Autorità consolari estere residenti nello Stato, e non dai Rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, è delegata — nell'ambito dei Distretti delle Corti di appello o Provincie in cui le dette Autorità consolari estere risiedano o abbiano giurisdizione — ai Procuratori generali della Repubblica presso le dette Corti per quanto concerne gli atti dello stato civile ed ai Prefetti per tutti gli altri atti.

Art. 2.

E' riservato al Ministero degli affari esteri, nello esercizio dell'attività che gli compete ai sensi dell'articolo 11 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, di provvedere direttamente alla legalizzazione delle firme su tutti gli atti e documenti posti in essere nello Stato da Autorità italiane e da valere all'estero, anche se destinati ad essere vistati da Autorità consolari estere residenti nello Stato, nonchè sugli atti e documenti formati all'estero, redatti o vistati dai Rappresentanti diplomatici o consolari italiani ivi residenti e da valere nello Stato.

Art. 3.

Sono revocate le contrastanti deleghe a legalizzare per conto di questo Ministero le firme di cui all'art. 2, già conferite ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello ed ai Prefetti.

Roma, addì 15 marzo 1959

Il Ministro: PELLA

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli impianti costituenti il ripetitore TV MF della R.A.I.-Radiotelevisione italiana di Ardore, in località Punta del Gallo del comune di Palizzi (Reggio Calabria) e delle opere necessarie per il loro funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per le opere pubbliche, con le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della Convenzione 26 gennaio 1952, tra la R.A.I. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 19 gennaio 1959, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione R.A.I.-Radiotelevisione italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili gli impianti costituenti il ripetitore TV MF di Ardore, in località Punta del Gallo del comune di Palizzi (Reggio Calabria) nonchè le opere relative alla loro costruzione;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuti il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione nella citata zona del territorio nazionale;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Ardore in località Punta del Gallo del comune di Palizzi (Reggio Calabria) della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e le opere necessarie per il loro funzionamento sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per il regolare funzionamento dei medesimi, la R.A.I. - Radiotelevisione italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione azzurra nella pianta allegata e la imposizione delle servitù di transito sul terreno circostante, secondo il tracciato in colorazione rossa nella suddetta pianta.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni delle servitù di cui al presente decreto nonchè le opere inerenti alla installazione degli impianti suddetti dovranno essere iniziate entro duecentocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

(1825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 772 del 27 marzo 1959. Tariffe dell'energia elettrica: integrazione per la cessazione del rimborso dell'onere termico - Cap. II del provvedimento n. 620: illuminazione privata - Modifica di tariffe e riduzione degli abbattimenti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 772 del 27 marzo 1959 ha adottato le seguenti decisioni.

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

I. — *Integrazione per la cessazione del rimborso dell'onere termico.*

Facendo richiamo alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 686 del 27 dicembre 1957 che, dal 1° gennaio del 1959, abolisce il rimborso dell'onere termico, le ditte sottoelencate, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1959 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, in conseguenza dell'abolizione del rimborso predetto, fruiranno della integrazione per ciascuna indicata, da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche, per 1 kWh di energia elettrica per uso di illuminazione privata ammissibili a rimborso dalla predetta Cassa in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n. 348 e seguenti.

L'integrazione, che viene disposta sui prezzi dell'energia di illuminazione privata, è parificata a quella derivante dalla applicazione del cap II del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953

1 Società Impianti Elettrici « S I E » - Isola del Giglio (Grosseto) L. 28 —
2 Impresa Elettrica Francesco Mancuso - Palazzo Adriano (Palermo) » 1 —
3 Società Elettrica San Mauro Castelverde - San Mauro Castelverde (Palermo) » 30 —
4 Società Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo) » 12 —
5 Officina Elettrica Accardi - Favignana (Trapani) » 18 —
6 F.lli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari) » 28 —
7 Società Esercizi Elettrici « S E L. » - Petralia Sottana (Palermo) » 16 —

II - *Cap II del provvedimento 620: illuminazione privata*

Facendo richiamo alle disposizioni contenute nel cap II del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, e facendo seguito ai provvedimenti n 658 del 12 luglio 1957, n 666 dell'8 agosto 1957, n 681 del 4 ottobre 1957, n. 685 del 27 dicembre 1957 e n 698 del 31 gennaio 1958, le ditte sottoelencate, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1959 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, in conseguenza della riduzione o dell'abolizione dei minimi di consumo nei confronti degli utenti di illuminazione privata, disposta con il cap II del provvedimento n 620, e fino al 31 dicembre 1960, fruiranno della integrazione per ciascuna indicata, da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche, per 1 kWh di energia elettrica per uso di illuminazione privata ammissibili a rimborso dalla predetta Cassa in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n 348 e seguenti, limitatamente ai quantitativi in kWh ammessi a rimborso nel 1958

L'integrazione, che viene disposta sui prezzi dell'energia di illuminazione privata, è parificata a quella derivante dalla applicazione del cap II del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953:

Integrazione di L 2 al kWh:
1 Società Elettrica Montottonese - Angelini & C. - Montottone (Ascoli Piceno)
2 Ditta Antonio Salvatore Tedesco - Nardò (Lecce)

Integrazione di L 3 al kWh:
1 Subdistribuzione Energia Elettrica Montello Nord - A. Borghi (Treviso).
2 Centrale Elettrica F.lli Rastelli - Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

Integrazione di L. 4 al kWh:
1 Società F.lli Costabile - Belsito (Cosenza).
2 Società Elettrica Giacobini Catanzaro
3 Società « La Luce » - Trebisacce (Cosenza).
4 Società Elettrica Fratipietro, Di Donato e Ramacciato - San Giovanni in Galdo (Campobasso).
5 Società Elettrica Paventi, Carbone e D'Aviro - Campodipietra (Campobasso)
6 Impresa Elettrica Paolo Porcu - Mara (Sassari).
7 Azienda Elettrica Fratangelo & Colucci - Castellino Biferno (Campobasso).
8 Azienda Elettrica Di Tullio Antonio - Santo Stefano (Campobasso).

Integrazione di L 5 al kWh:
1 Azienda Elettrica & Molino - Scampitella (Avellino).
2 Impresa Elettrica Angiò Matteo - Albidona (Cosenza).

Integrazione di L. 6 al kWh:
Ditta cav Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti).

Integrazione di L 8 al kWh:
Ditta Elio Lazzari - Imola (Bologna).

Integrazione di L 10 al kWh:
Società Elettrica del Foro - Casacanditella (Chieti).

III. - *Modifica di tariffe e riduzione degli abbattimenti.*

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° aprile 1959 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dal provvedimento prezzi del Ministero dell'industria e del commercio n 117 del 18 luglio 1947, alla Impresa Elettrica A Napoli & C da Castrofilippo (Agrigento), a parziale modifica del provvedimento del 13 ottobre 1947 del Comitato provinciale dei prezzi di Agrigento, viene riconosciuta la tariffa di vendita della energia elettrica per uso di illuminazione privata di L 70 al kWh, ai fini della determinazione delle quote di integrazione dovute dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche all'azienda stessa, in conseguenza dell'applicazione del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953 e dei provvedimenti successivi

IV - *Disposizioni generali.*

Restano immutate nei confronti di tutte le Ditte sopraelencate le altre disposizioni contenute o richiamate nel provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956.

(1898)

Provvedimento n. 773 del 27 marzo 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 773 del 27 marzo 1959 ha adottato le seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti

I. — *Primi acconti per contributi spettanti per il 1956, il 1957, il 1958 e il 1959 per impianti la prima volta ammessi al contributo*

(Seguito al provvedimento n. 758 del 27 dicembre 1958)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953 e cap IV del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo relativo agli anni 1956, 1957, 1958 e 1959.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 30 giugno 1959.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia

360 - Impianto Cencenighe: L 0,15 per il 1956 e L 0,10 per il 1957, 1958 e 1959,

361 Impianto La Stanga: L. 0,06 per il 1956 e L. 0,04 per il 1957, 1958 e 1959;
362 Impianto Agordo: L. 0,09 per il 1956 e L. 0,06 per il 1957, 1958 e 1959.

Società Elettrica Liparese Lipari (Messina):
400 Centrale Lipari: L. 0,95 per il 1957, 1958 e 1959.

Ente Siciliano di Elettricità Catania:
424 Impianto Platani (Castronuovo) L. 3,60 per il 1958 e 1959.

Azienda Municipalizzata di Gorizia Gorizia:
428 Centrale IX Agosto: L. 0,4 per il 1958 e 1959.

Società Idroelettrica del Maè Roma:
429 Impianto Forno di Zoldo: L. 2,70 per il 1958 e 1959.

Soc. Gen. Pugliese di Elettricità Napoli:
431 Centrale Bari. L. 2,25 per il 1958 e 1959.

Società Idroelettrica Alto Chiese Brescia:
436 Impianto Bissina-Boazzo: L. 3,60 per il 1958 e 1959.

Azienda Comunale di Auronzo Auronzo (Belluno):
438 Impianto Val da Rin: L. 2,70 per il 1958 e 1959.

II. — *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti agli atti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Rumianca Roma:
246 Impianto Ceppornorelli per il 1954 L. 0,42326 invece di L 0,41559.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
46 Impianto Tre Ceres Rusià per il 1957 L. 0,49125 invece di L 0,48423.

Società Giacomo Bosso Torino:
102 Impianto Gran Pra' per il 1957 L 0,42798 invece di L. 0,32291.

Società Idroelettrica G. Marzotto & Figli Valdagno (Vicenza)
261 Impianto Collicello: per il 1957 L. 0,81267 invece di L. 0,79527.

Società Italcementi Bergamo
174 Impianto Mezzoldo per il 1955 L. 0,04075 invece di L. 0,01320;
175 Centrale Villa di Serio: per il 1955 L. 0,05346 invece di L. 0,01733;
218 Impianto Cassiglio: per il 1955 L. 0,05886 invece di L. 0,01907.

Per gli impianti idroelettrici di *Sonico Cedegolo* e *Santa Giustina Taio*, di cui ai provvedimenti 759 e 766 del 27 dicembre 1958, si precisa che i contributi spettano rispettivamente alla Società industriale dell'Oglio e Società industriale del Noce anziche alla Società Edisonvolta.

A parziale modifica del provvedimento n. 687 del 27 dicembre 1957, punto II, viene precisato che la domanda di contributo riguardante l'impianto di *Santhià* della Società Dinamo respinta col provvedimento suddetto era stata precedentemente ritirata dall'Azienda interessata in data 29 novembre 1957.

(1880)

Provvedimento n. 774 del 27 marzo 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 774 del 27 marzo 1959 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Acconti per contributi spettanti per il 1959 (1° *semestre*). (Seguito al provvedimento n. 737 del 5 agosto 1958).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 30 giugno 1959, se non diversamente indicato a fianco di ciascuno impianto, nella misura indicata per ogni impianto.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dell'ultima lettura dei contatori considerata intorno al 31 dicembre 1958, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 30 giugno 1959.

La liquidazione dell'importo degli acconti sarà fatta in base alla richiesta bimestrale che le aziende continueranno a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi attenendosi alle modalità stabilite.

Società Termoelettrica Italiana Milano:
1 Centrale Tavazzano: L. 0,50.

Società Saetta Napoli:
2 Impianto Guana: L. 0,39.

Società Elettrica Ala Milano:
3 Impianto Ala: L. 0,69.

Società Montecatini Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo: L. 0,15.
5 Impianto Castelbello: L. 0,25.
6 Impianto Glorenza. L. 0,30.
350 Centrale Ortano: L. 0,73.

Società Elettrica Valcomino Napoli:
7 Impianto Colle Romano L 0,54.

Società Idroelettrica Alto Veneto Calalzo (Belluno):
8 Impianto Valmontina: L. 0,98.
232 Impianto Padola: L. 1,65.
237 Impianto Frisone: L. 1,22.

Società Idroelettrica Tevere Roma:
9 Impianto Castel Giubileo: L. 1,22.
333 Impianto Nazzano: L 1,80.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « SAICI » Milano:
10 Impianto Meduno L 0,85.
217 Impianto Istrago: L. 0,80.
223 Impianto Colle: L 0,51.

Società Impianti Idroelettrici Bassano del Grappa (Vicenza)
14 Impianto San Gaetano di Valstagna: L 1,22.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:
15 Impianto Pescara II salto: L. 0,05.
17 Impianto Villa Santa Maria: L. 1,44.
18 Impianto Mucone I salto: L. 1,67.
19 Centrale Vigliena: L. 0,60.
209 Impianto Rocca d'Evandro: L. 1,25.
278 Impianto Montemaggiore: L. 1,25.
300 Impianto Mucone II salto: L. 1,70.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):
20 Centrale Tramonti Sant'Elia: L. 0,90.

Società Medio Piave Roma:
21 Impianto Caorame Stien: L. 1,45.
244 Impianto Caorame superiore: L. 1,90.
321 Impianto Basso Caorame: L. 1,55.

Società Idroelettrica Alto Liri Roma:
23 Impianto Balsorano: L. 0,81.
242 Impianto Grottacampanaro II: L. 1,22.
243 Impianto Cassino I salto: L. 1,10.
267 Impianto Grottacampanaro I: L. 1,22.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio Verona:
24 Impianto Pradastua: L. 1,70.
25 Impianto Avio: L. 1,60.

Società Idroelettrica delle Madonie Palermo:
26 Centrale Castelbuono: L. 0,65 esclusa l'energia prodotta dal 5° gruppo (Alternatore E trifase Ansaldo numero 823 A tipo 300/16 da 300 kVA).

Società Magliano Alpi Magliano Alpi (Cuneo):
27 Impianto Consovero I e II salto: L. 0,81.

Azienda Elettrica Soleo Belvedere Marittimo (Cosenza):
29 Impianto Sangineto: L. 1,22.

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
30 Impianto S. Massenza I: L. 1,70.
276 Impianto La Rocca: L. 1,22.
379 Impianto S. Massenza II: L. 2,80.
403 Impianto Nembia: L. 2,90.

Società Generale Pugliese di Elettricità Napoli:
32 Impianto Garga Coscile: L. 0,93.
401 Impianto Coscile II salto: L. 2,85.

Società Romana di Elettricità Roma:
33 Impianto Fontecupa: L. 0,10.
36 Impianto Vadocusano: L. 0,50.
37 Impianto Canterno: L. 0,37.
39 Centrale San Paolo: L. 0,60.
372 Centrale Fiumicino: L. 1,50.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino
41 - Impianto Cimena: L. 0,81
42 - Impianto Saint Clair L. 1.
43 - Impianto Nus: L. 1,22
44 - Impianto Tre Ceres Chiampernotto L. 0,45.
45 - Impianto Tre Ceres Piansoletti L. 0,30
46 - Impianto Tre Ceres Rusia L. 0,45
47 - Impianto Pont St. Martin L. 0,12
48 - Centrale Chivasso L. 0,60.
231 - Impianto Olivoni: L. 0,83
241 - Impianto Avise L. 2
418 - Impianto Quart L. 2,70

Società Vizzola - Milano
49 - Impianto Castelli: L. 0,24
51 - Impianto Carona L. 0,39
52 - Impianto Bordogna L. 0,26
53 - Impianto Sardegnana L. 1,67
56 - Centrale Castellanza (3° gruppo) L. 0,60.
283 - Impianto Porto della Torre L. 1,22
396 - Impianto Lanzada L. 2,70.

Impianto Centrale di Elettricità - Torino
54 - Impianto San Giacomo di Demonte L. 1,22.
55 - Impianto Breolungi L. 0,09
230 - Impianto Fedio (Kant II) L. 1,09
251 - Impianto Demonte (Kant III) L. 1,22

Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
57 - Impianto Torrite. L. 1,37.
375 - Impianto Fabbriche: L. 1,80.

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
60 - Impianto Nera Montoro L. 0,09
61 - Impianto Vinchiana. L. 1,07.
263 - Impianto Cavilla L. 1,30.
293 - Impianto Arsie L. 0,80.
330 - Centrale Luigi Orlando L. 0,60
394 - Impianto La Penna L. 2,60
397 - Impianto Sillano I L. 1,65
423 - Impianto Levane L. 3,40
427 - Impianto Sillano II L. 1,90

Società Selt-Valdarno e Soc. Romana di Elettricità:
404 - Centrale S. Barbara L. 1,55

Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano:
68 - Impianto Bellano: L. 0,30

Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno)
69 - Impianto Falerone L. 0,69

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
70 - Impianto Soverzene L. 1,40
71 - Impianto Fadalto L. 0,24.
72 - Impianto Nove L. 0,24
74 - Impianto Caneva L. 0,24.
75 - Impianto Lumiei L. 0,70
76 - Impianto Saviner: L. 1,20.
233 - Impianto Barcis L. 1,30
234 - Impianto S. Foca L. 1,30
235 - Impianto Villa Rinaldi L. 1,30
268 - Impianto Malnisio L. 0,02
269 - Impianto Partidor L. 0,04.
270 - Impianto Giais L. 0,02
313 - Impianto Sospirolo L. 0,81.
329 - Impianto Gardona L. 1,20
335 - Impianto Malga Ciapela L. 1,12.
374 - Impianto Somplago L. 3

Società Anonima Orobia - Milano.
77 - Impianto Barbellino: L. 0,19
78 - Impianto Basso Varrone L. 0,07.
79 - Impianto Bitto II L. 0,36
80 - Impianto Bitto III L. 0,04
81 - Impianto Bitto IV. L. 0,04

Unione Esercizi Elettrici - Roma:
82 - Impianto Altolina L. 0,52
83 - Impianto Franciolini L. 0,22
84 - Impianto Furlo L. 0,55
87 - Impianto Scandarella: L. 0,59.
88 - Impianto Valcimarra L. 1,70
179 - Impianto Pietre Regie L. 0,42.
203 - Impianto Liscia L. 1,20
204 - Impianto Cerbara L. 0,60
291 - Impianto Capodiponte L. 1,22
292 - Impianto Comunanza Aso II salto L. 1,20
314 - Impianto Capodiponte Ramo Castellano L. 1,10.

351 - Impianto Aso III salto L. 1,20
352 - Impianto Venamartello: L. 1,12.
366 - Impianto Ascoli L. 1,20.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia
89 - Centrale Marghera (Gruppi D ed E) L. 0,85.
348 - Centrale Marghera (Gruppo F) L. 0,85

Società Bellunese di Elettricità - Belluno:
90 - Impianto Campo di Sotto L. 0,80

Cotonificio Vittorio Olcese - Milano.
91 - Impianto Clavesana L. 0,40

Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo):
92 - Centrale Cerda L. 0,50

Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
93 - Centrale Catania L. 0,60

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:
94 - Impianto Dorgali L. 0,60

Consorzio Elettrico del Buthier - Torino
95 - Impianto Signayes L. 1,15
419 - Impianto Valpelline L. 2,35

Ditta De Antoni Umberto - Comeglians (Udine):
97 - Impianto Ovaro (Luincis) L. 1,22

Azienda Elettrica Municipale - Osimo
98 - Impianto Sambucheto L. 0,25

Società Gutermann - Perosa Argentina (Torino):
101 - Impianto Ghisone Inferiore L. 0,20

Cartiere Giacomo Bosso - Torino
102 - Impianto Gran Pia L. [illegible]

Cooperativa Forza e Luce - Aosta
103 - Impianto Veyon L. 0,19

Società Elettrica Bresciana - Brescia
104 - Impianto Gratacasolo L. [illegible]
105 - Impianto [illegible] L. [illegible]
117 - Impianto Lanico II salto L. 1,22
118 - Impianto Lanico I salto L. 1,22

Ditta Fratelli Morelli - Cosenza
106 - Impianto Arente L. 0,29

Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza):
107 - Impianto Buonvicino L. 0,29

Società Terni - Roma
108 - Impianto San Giacomo L. 0,78
109 - Impianto Provvidenza L. 1,35
110 - Impianto Monte Argento L. 0,64
111 - Impianto Canetra L. 1,20
112 - Impianto Villa Santa Maria L. 1,40
286 - Impianto Montorio al Vomano L. 1,67.
353 - Impianto Posta L. 2,60
433 - Impianto Recentino L. 2,85

Società Elettrica Sarda - Cagliari
113 - Impianto Alto Flumendosa L. 1,05
115 - Centrale Santa Caterina L. 0,18

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
119 - Impianto Belviso Inferiore L. 0,10.
120 - Impianto Publino L. 0,35
124 - Impianto Teglia I salto L. 0,02
211 - Impianto Teglia II salto L. 0,25
307 - Impianto Ganda L. 0,40

Società Edisonvolta - Milano
125 - Impianto Sabbione Morasco L. 1,65
126 - Impianto Cadarese L. 0,05.
127 - Impianto Crego L. 0,50
129 - Impianto Isolato (Liro I) L. 1,20
130 - Impianto Chiavenna (Mera I) L. 0,83.
131 - Impianto Prata (Mera II) L. 0,83
132 - Impianto Gordona (Mera III) L. 1,20.
134 - Impianto Palu Cogolo L. 1,20
137 - Centrale Genova L. 0,60
138 - Centrale Emilia: L. 0,56
195 - Impianto Prestone L. 1,20.
239 - Impianto Temu L. 0,52
297 - Impianto Crevola L. 0,01
298 - Impianto Fondovalle: L. 0,12
299 - Impianto Morasco Ponte L. 0,17
309 - Impianto Pantano d'Avio L. 1,50

Società Industriale dell'Oglio - Milano:
133 - Impianto Sonico Cedegolo: L. 1,07

Società Industriale del Noce - Milano
135 - Impianto Santa Giustina Taio. L. 1,65.

Società Dinamo - Milano
139 - Impianto Villadossola II L. 0,80
140 - Impianto Piedimulera L. 0,05
Società Trentina di Elettricità - Milano.
141 - Impianto Predazzo L. 1,20
142 - Impianto Sant'Antonio L. 1,20
208 - Impianto Lana L. 1,15
306 - Impianto Ponte Gardena L. 1,10
398 - Impianto San Pancrazio L. 2,50
Società Elettrica Martorana - Canicattì (Agrigento):
143 - Centrale Canicattì L. 0,17
Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Pistoia:
144 - Impianto Porrino (Sestaione) L. 0,15.
P. Zanini di M. Cavazzani Thiene
146 - Impianto Cogollo del Cengio. L. 1,20.
385 - Impianto Menador L. 0,75
Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 - Impianto Tarvisio L. 0,34
Società Emiliana di Esercizi Elettrici Parma:
150 - Impianto Farneta L. 0,07
Azienda Elettrica Municipale - Milano
155 - Impianto San Giacomo di Fraele L. 0,69.
156 - Impianto Grosotto L. 0,10
158 - Impianto Stazzona L. 0,05.
159 - Impianto Lovero L. 0,05
324 - Impianto Premadio L. 1,20
Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana (Palermo):
160 - Centrale S. Lucia L. 0,50
Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « SIPPIC » Capri (Napoli)
161 - Centrale Capri L. 0,29
Ditta Cugini Ansaldi Chiusa Pesio (Cuneo):
162 - Impianto Conceria L. 0,83
Società Idroelettrica Industriale « SIDIN » - Torino:
166 - Impianto Ponte della Gobba. L. 1,22
247 - Impianto Silea L. 1,22
Società Larderello Pisa
167 - Centrale n. 3 L. 0,30
168 - Centrale Travale L. 0,35
191 - Centrale Secolo L. 0,35
365 - Impianto Serrazzano II L. 0,10
408 - Impianto Montelegaio Sant'Andrea: L. 0,45.
409 - Impianto Lago Boracifero L. 0,30
Azienda Elettrica Municipale - Macerata.
169 - Impianto Città di Macerata L. 0,02
170 - Impianto Montefranco L. 0,49
171 - Centrale Sforzacosta L. 1, su tutti i gruppi installati
281 - Impianto Belforte sul Chienti L. 1,02.
289 - Impianto Belforte II salto L. 1,12
Manifattura di Cuorgnè - Torino
172 - Impianto Campore Alto L. 0,80
173 - Impianto Campore Basso L. 0,40.
Società Italcementi - Bergamo
163 - Impianto Vaprio d'Adda L. 0,25
174 - Impianto Ponte Piazzolo (Mezzoldo) L. 0,25.
175 - Impianto Villa di Serio L. 0,30
218 - Impianto Cassiglio L. 0,35
304 - Impianto Ponte dell'Acqua L. 0,35
Ditta Giuseppe Harrasser Brunico (Bolzano):
177 - Impianto Stegona L. 0,88
Azienda Elettrica Municipale - Torino:
180 - Impianto Rosone Telessio L. 1,35.
181 - Impianto Rosone Orco L. 0,20
182 - Impianto Bardonetto L. 0,07.
183 - Impianto Pont L. 0,20
184 - Impianto Stura San Mauro L. 1,10.
340 - Centrale Moncalieri (T.) L. 0,80
341 - Impianto Moncalieri (I.) L. 1,90
399 - Centrale Martinetto L. 1,20
Azienda Elettrica ed Acquedotto - Brunico:
187 - Impianto Rio Molino L. 0,66
Società Cementifera Sebina - Milano:
188 - Impianto Fraine L. 1,20
Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
189 - Centrale Palermo L. 0,65
Società Idroelettrica Fratelli Lupieri - Cisterna di Coseano (Udine)
190 - Impianto Giavons. L. 0,30.

Società Elettrica del Tul - Udine:
193 - Impianto Molinars Tul L. 1,20
Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
194 - Impianto Valle delle Valli L. 0,05
Società Termoelettrica Tirrena - Roma:
198 - Centrale Civitavecchia L. 0,65
Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità « Smirrel » - Porto Marghera (Venezia):
200 - Impianto Travignolo Caoria L. 0,55
Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
201 - Impianto San Silvestro L. 0,41.
202 - Impianto Moline L. 0,20
Società Elettrica Valgardena - Bolzano:
205 - Impianto Selva Gardena L. 1
Società Idroelettrica Valcanale - Udine:
207 - Impianto Sant'Antonio L. 0,66.
377 - Impianto Valbruna L. 1,10
Società Snia Viscosa - Milano:
212 - Impianto Magenta L. 0,40
Ditta Bofondi Carlo - Isola Marettimo (Trapani):
213 - Centrale Marettimo. L. 1
Società Elettrica della Campania - Napoli:
219 - Impianto Suio L. 0,15
253 - Impianto Ischia L. 0,36.
Società Idroelettrica Saglianese - Sagliano Micca (Vercelli):
222 - Centrale Sagliano Micca L. 1,22
Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » - Roma:
226 - Impianto Basso Nera Orte. L. 1,13
Azienda Elettrica Crespi & C. - Bergamo:
227 - Centrale Boccaleone L. 1,20
332 - Impianto Gandellino L. 0,05.
Cotonificio Udinese - Udine
228 - Impianto Barbeano: L. 1,27.
294 - Impianto Rauscedo: L. 1,22
Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
229 - Impianto Zingari Bassi L. 1,20.
256 - Impianto Cavia (Ampliamento): L. 0,53.
257 - Impianto Molino: L. 0,30
296 - Impianto Taibon L. 0,90.
Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
236 - Impianto Amandola: L. 0,85
Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza):
238 - Impianto Garga: L. 1,05
Società Elettrica Cadel Longo Luisa & C. - Vittorio Veneto (Treviso):
240 - Impianto Savassa: L. 0,19
Officine di Villar Perosa « RIV » - Torino:
245 - Impianto Fenestrelle: L. 0,55
Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
248 - Impianto Anapo: L. 1,20
249 - Impianto Ancipa: L. 1,60.
308 - Impianto Carbor. L. 1,60
Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo):
254 - Impianto Portella di Campo: L. 1,12
Società Idroelettrica Via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza).
258 - Impianto Campitelli: L. 0,83
Società Idroelettrica della Cisterna Udine:
259 - Impianto Savalons L. 1,60.
Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 - Impianto Ca' Romano L. 1
Società Idroelettrica Gaetano Marzotto & Figli - Valdagno (Vicenza)
261 - Impianto Collicello L. 0,65
Società Idroelettrica Torlano - Udine:
262 - Impianto Torlano L. 1,20
Società Imprese Elettriche « ICIE » - Foligno:
264 - Impianto Pontecentesimo L. 1,20
Ente Autonomo del Volturno - Napoli
265 - Impianto Ponterotto 2° salto L. 0,71.
420 - Impianto Pizzone 2° salto rio Torto L. 1,90
Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Pont Canavese (Torino)
266 - Impianto Oltre Orco. L. 0,45.

Società Produzione Elettrica « APE » - Polizzi Generosa (Palermo)
272 - Centrale Polizzi Generosa L. 0,73.
Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 - Centrale Ponza: L. 0,50
Ditta Ciaffoni Giuseppe & Fratelli - Montedinove (Ascoli Piceno)
280 - Impianto Molino Aso L. 0,90
Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa L. 2,10
425 - Impianto Brunico L. 2,85
Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone):
284 - Impianto Vallerotonda L. 0,88
Ditta L'Aurora - Triora (Imperia):
285 - Impianto Triora L. 1,10
Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma
288 - Impianto Bognanco L. 1,22
343 - Impianto Bognanco Ramo Dogliano: L. 0,83.
Ditta Lazzari Elio - Imola
303 - Impianto Coniale L. 1,12
Società Termoelettrica Sarda - Cagliari:
305 - Centrale Portovesme L. 1, su tutti i gruppi installati
Società Industriale Trentina - Trento
310 - Impianto Carzano L. 0,24
Consorzio Elettrico di Stenico Ponte Alto (Trento):
312 - Impianto Ponte Pià L. 0,70
Industrie Riunite di Filati - Bergamo:
315 - Centrale Daste L. 0,30 su tutti i gruppi installati.
Società Impianti Elettrici - Isola del Giglio (Firenze):
316 Centrale Isola del Giglio L. 0,78
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco L. 0,69
Società Immobiliare Sesto Gagliano Mugello (Firenze)
31[illegible] - Impianto Ponte a Olmo L. 1
323 - Impianto Soli L. 1
Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano - Chienes (Bolzano)
325 - Impianto Chienes L. 1,[illegible]0
Cooperativa Elettrica di Cantuccio - Caminata (Campo Tures)
328 - Impianto Cantuccio: L. 0,60
Impresa Elettrica Val Borbera - Genova:
331 - Impianto Dovanelli L. 1,20
Consorzio per l'Acquedotto d'Azzon - Cortina D'Ampezzo
334 - Impianto Gilardon: L. 1,20
Compagnia Imprese Elettriche Liguri « Cieli » - Genova.
337 - Impianto Vinadio (Demonte) L. 1,70
Azienda Elettrica Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte L. 0,05
Ditta Carmine Russo - Nola
339 - Centrale Nola L. 1
Comune di Farnese - Farnese (Viterbo):
342 - Impianto Castro L. 1
Società Industriale Avisio - Trento:
344 - Impianto San Floriano d'Egna L. 1,70 esclusa l'energia prodotta dal gruppo dei servizi ausiliari.
Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia:
345 - Impianto Cimego L. 2
354 - Impianto Pontemurandin L. 1,75
Società Elettrica Latronichese - Latronico (Potenza):
346 - Impianto Latronico L. 1,12
Ditta Forrani Pietro & C. - Golasecca (Varese):
347 - Impianto San Bartolomeo L. 0,80
Società Impianti Elettrici « Simel » - Altomonte (Cosenza)
349 - Impianto Del Rose L. 1,15
Società Idroelettrica Basso Piova - Castellamonte (Aosta)
355 - Impianto Piova L. 1,60
Comune di Popoli - Popoli (Pescara):
358 Impianto San Callisto L. 0,96
Zuccherificio di Avezzano - Roma.
363 - Centrale Avezzano L. 0,50
Società Termoelettrica Elbana - Portoferraio (Livorno)
367 - Centrale Portoferraio L. 0,90.
Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 - Impianto Pioppe di Salvaro. L. 0,17.
Ditta Campo Egidio - Isola Levanzo (Trapani):
369 - Centrale Levanzo. L. 1,50.
Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco (Bolzano).
376 - Impianto Ponticolo: L. 1,80.
Elettro Industriale Ansiei - Roma:
380 - Impianto Auronzo (Ansiei): L. 2,90.
Società Solvay & C. - Rosignano (Livorno):
381 - Impianto Rosignano L. 0,30
Salto Brumenga di Ferneris Battista - Brumenga (Ivrea):
384 - Impianto Brumenga L. 1,75.
Ditta Dante Nigris - Tolmezzo (Udine):
386 - Impianto Venzone L. 1,90
Cotonificio di Bolzano - Bolzano:
387 Impianto Sant'Antonio L. 0,50
Ditta Cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):
388 - Impianto Val di Foro L. 0,15
389 - Impianto San Vincenzo Vacri L. 0,27.
Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo):
391 - Centrale Ustica L. 0,60
Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento):
392 - Impianto Castelpietra L. 1,25
Azienda Elettrica Comunale di Parcines - Parcines:
393 - Impianto rio Telles L. 0,75
Ditta ing. Odoardo Zecca - Pescara:
395 Impianto Madonna degli Angeli L. 2.
Società Elettrica Verlengia & De Cecco - Lama dei Peligni (Chieti)
405 - Impianto Aventino L. 2,50
Azienda Gen. Serv. Municipalizzati di Verona - Verona:
406 - Impianto Ala L. 3,60
Azienda Elettrica Cons. Bolzano e Merano - Merano
407 - Impianto Senales L. 0,15
A. E. M. San Severino Marche - San Severino Marche (Macerata)
410 - Impianto Cannucciaro L. 0,60
Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo):
411 - Impianto Mondovì L. 0,50
Ditta Bona Bartolomeo & Bruno Guglielmo - Roccaforte Mondovì
412 - Impianto Roccaforte Mondovì: L. 0,60.
S.A.V.I.E. - Caerano San Marco (Treviso):
416 - Impianto Madonna della Salute L. 2,40.
Società Mineraria del Trasimeno - Milano:
426 - Centrale Città di Roma L. 2
Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
434 - Impianto Pale di Foligno. L. 2,70 dalla data di ammissione al contributo.

(1900)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4466 in data 25 marzo 1959, è stata sciolta l'Amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno e l'avv. Mario Cataldi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi sei.

(1765)

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4443 in data 24 marzo 1959, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia e il dott. Giovanni Battista Pintozzi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi sei.

(1766)

Rettifica del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 16 febbraio 1953, n. 2918, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo del torrente But, in comune di Arta (Udine).

Con decreto 15 ottobre 1958, n. 837, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 16 febbraio 1953, n. 2918, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 agosto 1953) per quanto riguarda la identificazione del terreno di complessivi mq. 1313,50, passato con tale decreto dal Demanio al patrimonio dello Stato, terreno che non è distinto dai mappali 6526 e 6527 del catasto del comune di Arta (Udine), ma è incensito ed è limitrofo ai detti mappali ed è indicato, in tinta rosa, nell'estratto catastale 22 novembre 1951, in scala 1: 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, estratto che fa parte integrante dello stesso decreto 15 ottobre 1958, n. 837.

(1721)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

280° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 167, con il quale il comune di San Bartolomeo in Galdo, è dichiarato decaduto dalla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Solfatara », sita nel territorio del Comune stesso, provincia di Benevento.

Decreto Ministeriale 17 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale la concessione delle sorgenti di acque minerali denominata « Bazzano », sita nel comune di Praduro e Sasso, provincia di Bologna, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 11 giugno 1930 alla signora Marcella Bettoni, è trasferita ed intestata alla « F.A.R.M. - Fonte Acqua Radioattiva Marcella - S.p.A. », con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 253, con il quale ai signori Francesco e Giovanni Mioni, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo minerale nella località « Umiliana », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 246, con il quale al signor Alfonso Donà fu Ferdinando, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo minerale nella località « Terme Euganee », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 247, con il quale al sig. Angelo Luigi Mioni, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località « Mioni », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 31 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale alla Società in accomandita semplice « Cementrapido » di Giovenzana, Gavina & C., con sede in San Giovanni di Bellagio, provincia di Como, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Vergonese », del comune di Bellagio, provincia di Como.

(1774)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria sita in Ranzanico (Bergamo).

Con decreto Ministeriale 300.8.60014, in data 9 marzo 1959, si è provveduto a modificare il decreto commissariale numero 370.24005.12.11.64240 in data 16 gennaio 1956, e si è autorizzata l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione, disposta dal comune di Ranzanico, dell'area edificatoria sita in Ranzanico riportata in catasto al mappale n. 951 per la quale si era invece disposto l'acquisto.

(1784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In applicazione dell'art. 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 14811 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9669621 al n. 7/9669622) di L. 10 000
» 14940 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/298781 al n. 7/298800) » » 100 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Bari e denunciati distrutti dal sig. Martinelli Francesco, nato a Castellaneta il 15 novembre 1909 ed ivi domiciliato in piazza Umberto I n. 49;

2) n. 17397 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/7173961 al n. 7/7173970) di L. 50 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito dalla signora Inselvini Elena, nata a Travagliato l'8 ottobre 1911 e domiciliata in Travagliato (Brescia).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,312
1 Franco svizzero	143,78
1 Corona danese	90,307
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,53
1 Franco belga	12,431
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1747,90
1 Marco germanico	148,474
1 Scellino austriaco	23,986

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art 3);
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 (art 21);
Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre stesso anno, con il quale venne indetto un concorso a dieci posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte obbligatorie del concorso a dieci posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 18 settembre 1958 avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami in via Gerolamo Induno nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1959 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art 2.

La prova *facoltativa* di lingua tedesca dell'anzidetto concorso avrà luogo nella stessa sede il giorno 18 maggio 1959 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Roma, addì 21 marzo 1959

p *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1959
Registro n. 25, *foglio n.* 145 — BOVIO

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, *recante nuove norme sulle documentazioni* e sulle legalizzazioni di firme;
Vista la legge 18 marzo 1958, n 228, riguardante la legalizzazione di firme;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi,
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi,
Vista la legge 14 marzo 1958, n 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventisei posti di ispettore nel ruolo della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui al quadro 8 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:
1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;
2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.
In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:
I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:
per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;
per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forme armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;
per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;
per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni *per merito* di guerra,
per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
per i capi di famiglie numerose,
per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404;
i candidati già colpiti dalle leggi razziali, a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25.
II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35,
III) il limite massimo dei 30 anni è, altresì, elevato:
a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano *coniugati alla data in cui scade* il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto I), purchè complessivamente non si superino gli anni 35,
3) avere assolto gli obblighi di leva;
4) la statura non inferiore a metri 1,65;
5) la piena incondizionata idoneità fisica.
I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, prima dell'inizio delle prove scritte,
6) *essere cittadino italiano* Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,
7) avere il godimento dei diritti politici,
8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno -

Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5, annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra, ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione di relativi brevetti o di copie autenticate da un notaio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente articolo 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa con tassa di bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica notarile del diploma stesso, su carta bollata da L. 200,

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dello art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando, per la presentazione della domanda di ammissione

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n 702, in quanto compatibili

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1959

p *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1959
Registro n. 7 *Interno, foglio n* 137

PROGRAMMA DI ESAME

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n 702 (allegato 1)

1 *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2 *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3 *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4 *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5. *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle Condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6 *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7. *Elettrotecnica*: Principii generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5, e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(1829)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato,

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n 489, concernente la riorganizzazione dei servizi del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, in relazione alle esigenze di servizio,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche carriera direttiva, di cui uno è riservato, a' sensi dell'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti

Il posto riservato, qualora non venga coperto da uno dei concorrenti a tale posto, sara conferito ad altro candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono

a) essere in possesso del diploma di laurea in fisica o in matematica o in scienze naturali o in scienze agrarie,

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di eta indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego,

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico,

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi.

I dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti indicheranno anche l'Amministrazione e la qualifica o la categoria di appartenenza;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione,

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della risoluzione del rapporto di impiego,

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato

a) di due anni per i coniugati e di un anno in piu' per ogni figlio vivente,

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico),

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra),

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonche per gli invalidi per servizio

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonche gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Ai candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di eta, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di eta è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla meta di quello prestato in qualità di assistente

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per il personale non di ruolo che concorre al posto riservato.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nelle singole prove

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art 6

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimiliate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria)

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si importa una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono·

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio· il mod 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l originale e la firma del comandante dell ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948,

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato in carta bollata da L 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n 212,

e) i cittadini reduci dalla deportazione· apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra in bollo da L 100,

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimiliate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 8

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita in bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

2 Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio su carta bollata da L 200.

Per il caso che il diploma non sia ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candiato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269.

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4 Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5 Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale

6 Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto in bollo da L 100.

7 Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idonità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60 che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizione giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 26 — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Ecologia agraria: I principi dell'ecologia agraria - Studio dell'ambiente fisico: clima e suolo in relazione al rendimento delle piante agrarie - Divisione del ciclo vegetativo delle piante in sottoperiodi - Equivalenti meteorologici e metodi per la loro determinazione - Fenologia, periodi critici e periodi di attesa - Assi climatici e zone fisiografiche - La serie dei suoli - Le prove geografiche - L'analisi differenziale dei rendimenti.

Climatologia: Leggi dei gas e loro applicazioni all'atmosfera terrestre - Leggi delle radiazioni con particolare riguardo alle radiazioni solari e terrestri - Costituzione della atmosfera - Venti - Temperatura dell'aria: sue variazioni al livello del suolo e in quota - L'acqua nell'atmosfera terrestre - Evaporazione e condensazione - Nubi - Precipitazioni - Temporali ed elettricità atmosferica - Elaborazione dei dati meteorologici.

PROVA PRATICA

Uso degli strumenti meteorologici - Loro campionamento e controllo degli strumenti - Correzioni varie da portare ai valori osservati.

PROVA ORALE

Le materie della prova scritta

Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche

(1448)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto prefettizio n 23851 del 18 maggio 1957, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1956,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n 23851 del 28 ottobre 1958,

Ritenuto che la suddetta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso e alla formazione della graduatoria, in conformità delle vigenti disposizioni di legge,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale per il concorso di cui alle premesse.

N.	Nome		Punti	
1.	Arcetti Liliana	punti	60,795	su 100
2.	Frisi Maria	»	58,339	»
3.	Bettarelli Irma	»	54,644	»
4.	Danza Gaetanina	»	53,570	»
5.	Grigoletti Irma	»	52,921	»
6.	Cardini Gabriella	»	52,325	»
7.	Villani Sipontina	»	52,202	»
8.	Pellegrino Natalina	»	52,043	»
9.	Boffa Florinda	»	51,786	»
10.	Ghidoni Maria	»	51,492	»
11.	Nardis Marianna	»	50,662	»
12.	Caponigri Carmela	»	50,166	»
13.	Catena Maria	»	50,140	»
14.	Formica Vita	»	49,948	»
15.	Balducchi Giuseppina	»	49,903	»
16	Pambira Anna Maria	»	49,807	»
17.	Scaraggi Leonarda	»	49,755	»
18	Schiattino Marina	»	49,595	»
19	Patti Gaetana	»	49,541	»
20.	De Santis Pia	»	49,533	»
21	Vitarelli Margherita	»	49,595	»
22	Marconi Maria	»	49,472	»
23	Spagnolo Maria Grazia	»	49,335	»
24.	Stefani Lucia	»	49,242	»
25.	Tamburrino Addolorata	»	49,145	»
26	Pellegrini Caterina	»	48,645	»
27.	Cairisi Carmela	»	48,523	»
28	Ciampa Rosina	»	48,086	»
29	Sazzini Silvana	»	47,922	»
30	Passaponti Valeria	»	47,540	»
31	Linsalata Maria Maddalena	»	47,018	»
32	La Colla Teresa	»	46,608	»
33	Redavid Caterina	»	46,354	»
34	Pallottino Antonia	»	46,330	»
35.	Lubelli Luigia	»	46,310	»
36	Masiello Antonietta	»	46,158	»
37.	Lubelli Paolina	»	46,000	»
38	Nardis Nara	»	45,750	»
39.	Larotonda Francesca	»	45,010	»
40	Quarato Maria	»	45 000	»
41.	Mugnaini Antonietta	»	44,828	»
42.	Trivisani Lucia	»	44,066	»
43.	Gallakowa Alla Maria	»	44,498	»
44	Castellucci Elvira	»	44,000	»
45	Rubino Maria	»	43,377	»
46	Ponzini Luigia	»	43,010	»
47	Melfi Antonietta	»	40,000	»
48	Lenza Vincenzina	»	39,945	»
49	Simeone Annunziata	»	39,015	»
50	Teruggi Rosa Maria	»	37,000	»

Il presente decreto sara pubblicato a termini di legge.

Potenza, addì 11 marzo 1959

Il prefetto: ZAPPIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto di pari data e numeri, con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 23851 del 18 novembre 1957,

Viste le domande delle concorrenti e le sedi chieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a lato di ciascuna indicate:

1) Arcetti Liliana: Pietragalla;
2) Frisi Maria: Montemilone,
3) Bettarelli Irma. Forenza,
4) Danza Gaetanina: Rapolla;
5) Grigoletto Irma Balvano,
6) Cardini Gabriella: Rapone;
7) Villani Sipontina: Banzi,
8) Pellegrino Natalina: Savoia di Lucania;
9) Boffa Florinda: Casalnuovo Lucano,
10) Ghidoni Maria: Terranova di Pollino;
11) Nardis Marianna: Trecchina.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 11 marzo 1959

Il prefetto: ZAPPIA

(1788)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 10 luglio 1958, con il quale furono dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'atto di accettazione della condotta ostetrica seconda frazione Cesarolo di San Michele al Tagliamento da parte di Reginato Luigia, interpellata in seguito a rinuncia delle concorrenti che la precedevano in graduatoria,

Visto che l'ultima rinuncia è stata trasmessa in data 7 gennaio 1959 entro il termine di validità della graduatoria;

Ritenuto di dover pertanto modificare il decreto sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e seguenti del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio pari numero in data 10 luglio 1958, l'ostetrica Reginato Luigia e dichiarata vincitrice del concorso sopra citato per la seconda condotta di San Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Venezia, addì 17 marzo 1959

Il prefetto: MIGLIORE

(1794)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.